



Fondo Pensione Complementare Nazionale

Documento sul Regime Fiscale

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI. **ISCRITTO ALL'ALBO COVIP N.122**

Deliberato dal C.d.A. del 25 settembre 2018

INDICE	Pag.
1. <i>Differenza tra “Vecchio iscritto” e “Nuovo iscritto”</i>	1
1.1. <i>Vecchio iscritto</i>	1
1.2. <i>Nuovo iscritto</i>	1
2. <i>Regime Fiscale dei Contributi</i>	1
3. <i>Regime Fiscale delle Rendimenti</i>	2
4. <i>Regime Fiscale delle Prestazioni per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 2007</i>	3
4.1. <i>Prestazioni Pensionistiche Complementari</i>	3
4.2. <i>RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata</i>	3
4.3. <i>Riscatti e Anticipazioni</i>	3
4.4. <i>Trasferimento</i>	4
5. <i>Regime Fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2006</i>	4
6. <i>Regime Fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000</i>	5
7. <i>Regime Fiscale Premio di Produttività (Legge di Bilancio 2017)</i>	6
8. <i>Comunicazioni dell’Aderente</i>	6

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a CONCRETO godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

1. Differenza tra “Vecchio iscritto” e “Nuovo iscritto”

1.1. Vecchio iscritto

i c.d. "vecchi iscritti", ovvero per coloro che risultano assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992 e che abbiano trasferito la posizione al Fondo CONCRETO, se scelgono l'erogazione del 100% in capitale viene automaticamente applicato il regime introdotto dal D. Lgs 252/2005. In base a tale scelta viene erogato in forma capitale il 100% del montante maturato fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante maturato dal 01/01/2007 in poi si applica la nuova disciplina che prevede, se presenti le condizioni previste, l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% in forma di rendita.

L'erogazione del 50% in rendita è obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato ovvero solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. È possibile per il “vecchio iscritto” richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (con tassazione meno favorevole) vigente alla data del 31/12/2006.

1.2. Nuovo iscritto

per i nuovi iscritti non è prevista la possibilità di scelta tra i diversi regimi fiscali. Per i nuovi iscritti che scelgono di ricevere il 100% in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo nasce solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione dovrà essere erogata sotto forma di rendita. In caso contrario procederà con l'erogazione del 100% in forma capitale.

2. Regime Fiscale dei Contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal lavoratore;
- dei contributi versati dal datore di lavoro;

- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 1.1.2007 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione al momento del versamento al fondo pensione a prescindere dall'ammontare di TFR.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

3. Regime Fiscale dei Rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ma con aliquota del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *with the list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi per una o più linee d'investimento un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato positivo della

gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo l'importo delle minori imposte dovute a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

4. Regime Fiscale delle prestazioni per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 2007

4.1. Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti. Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente, è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento in modo da determinare una tassazione effettiva su tali proventi del 12,50%. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15% al 9%.

4.2. Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4.3. Riscatti ed anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
- riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria di durata prevista di almeno 12 mesi;
- riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23 per cento a titolo di imposta.

D.L. 189/2016 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate

A norma dell'art. 48, comma 13 bis, del DL n. 189 del 17/10/2016, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del DLgs. 252/05, ad aderenti residenti nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto, è applicata, in via transitoria, la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. In particolare, è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15%, o aliquote decrescenti dello 0,30% fino al 9%, in relazione all'anzianità di partecipazione. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

4.4. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

5. Regime Fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- prestazioni erogate sotto forma di rendita: sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento; la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
- prestazioni sotto forma di capitale: sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva. L'imponibile è determinato al netto del risultato di gestione già soggetto all'imposta sostitutiva in capo al fondo. Si precisa che lo scomputo della predetta componente finanziaria non opera in favore di coloro (c.d. "vecchi iscritti") che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, optano per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva.

6. Regime Fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni in capitale accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000. Per gli aderenti che rivestono la qualifica di "vecchi iscritti" trova applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000 per le prestazioni in capitale riferibili ai contributi versati e al TFR accantonato fino al 31 dicembre 2000 e la ritenuta fiscale al 12,50% sulla parte delle prestazioni in capitale corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, come chiarito dalla Risoluzione n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate in recepimento della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del 24 maggio 2011.

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita limitatamente ai montanti accumulati al 31 dicembre 2000, sono assoggettate a tassazione progressiva per un imponibile ridotto all'87,5 per cento. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento; la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

7. Regime fiscale Premio di Produttività (*Legge di Bilancio 2017*)

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

8. Comunicazioni dell'Aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.